



Istituto Comprensivo TE 4 San Nicolò a Tordino

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado - cod. mecc. TEIC83100E

Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO – tel./fax 086158162



C.F. 92025990679/e-mail: teic83100e@istruzione.it /Pec: teic83100e@pec.istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

a.s.2023/2024

TEIC83100E - AC1E3C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000574 - 15/01/2024 - II.10 - I



Istituto Comprensivo TE 4 San Nicolò a Tordino

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado - cod. mecc. TEIC83100E

Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO – tel./fax 086158162



C.F. 92025990679/e-mail: teic83100e@istruzione.it /Pec: teic83100e@pec.istruzione.it

L'anno 2024, il mese di gennaio, il giorno 15, presso l'Istituto Comprensivo di San Nicolò a Tordino, viene stipulato il Contratto Integrativo d'Istituto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Piscella

PARTE SINDACALE

R.S.U.

Prof.ssa *Valeria Ambrosini*

M.stra *Samanta Giacobini*

Terminali Organizzativi delle seguenti OO.SS.

per la FLC CGIL *Giuseppe Meli*

per la CISL _____

per la UIL _____

per lo SNALS _____

per la GILDA-UNAMS _____

TEIC83100E - AC1E3C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000574 - 15/01/2024 - II.10 - I

SOMMARIO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO	
PARTE NORMATIVA	5
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata	5
Art. 2 – Interpretazione autentica.....	5
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto	5
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	6
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI	6
Art. 4 – Obiettivi e strumenti	6
Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente	6
Art. 6 – Informazione.....	6
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa.....	6
Art. 8 – Confronto.....	7
CAPO II - DIRITTI SINDACALI.....	7
Art. 9 – Attività sindacale	7
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro.....	8
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti	8
Art. 12 – Referendum	8
Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990	8
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.....	9
Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente.....	9
Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA	9
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	9
CAPO I: PERSONALE ATA	9
ART. 16 - ASSEGNAZIONE AI PLESSI.....	9
ART. 17 - ORARIO DI LAVORO ATA.....	9
ART. 18 - ORARIO FLESSIBILE	10
ART. 19 - ORARIO DISTRIBUITO IN 5 GIORNI.....	10
ART. 20 - APERTURA POMERIDIANA DELLA SCUOLA	10
ART. 21 - TURNAZIONE	10
ART. 22 - CHIUSURA PREFESTIVA	10
ART. 23 - PERMESSI BREVI	11
ART. 24 - RITARDI.....	11
ART. 25 - SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	11
ART. 26 - MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE PER IL PERSONALE ATA E	
CONTINGENTI MINIMI.....	11
ART. 27 - PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI	12
CAPO II : PERSONALE DOCENTE	12
ART. 28 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI DIVERSI PLESSI, CLASSI, SEZIONI	12
ART. 29 - ORARIO DI LAVORO	12
ART. 30 - ORARIO DELLE LEZIONI.....	12
ART. 31 - ATTIVITÀ CON FAMIGLIE	13
ART. 32 - CASI PARTICOLARI DI UTILIZZAZIONE	13
ART. 33 - VIGILANZA	13
ART. 34 – ASSENZE E SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI.....	13
ART. 35 - ATTIVITÀ AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO	13
ART. 36 - FUNZIONI STRUMENTALI	13

ART.37 - CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO La formazione in servizio è un diritto, essa si realizza con la partecipazione ad iniziative di formazione/aggiornamento su bisogni formativi accertati, con congruenza tra l'ambito di insegnamento e l'iniziativa, ovvero sulla ricerca — azione.....	14
CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI.....	14
Art. 38 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.....	14
Art. 39 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio.....	14
Art. 40 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione	15
Art. 40-bis – Emergenza COVID.....	15
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO	16
PARTE ECONOMICA.....	16
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	16
CAPO I - NORME GENERALI.....	16
Art. 41 – Fondo per il salario accessorio	16
Art. 42 – Fondi finalizzati	16
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO	17
Art. 43– Finalizzazione del salario accessorio.....	17
Art.44- Funzioni Strumentali	17
Art. 45 – Compensi per pratica sportiva	17
Art. 46 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica.....	18
Art. 47 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale.....	18
Art. 48 – Stanziamenti personale Docente.....	18
Art. 49 - Conferimento degli incarichi.....	19
Art.50- Stanziamento progetti nazionali e comunitari	20
Art.51- Stanziamento Progetto Aree a Rischio	22
Art. 52 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il PERSONALE ATA	23
ART. 53 - Attività Aggiuntive PERSONALE ATA.....	23
Art. 54 - Incarichi specifici ATA: risorse disponibili	23
Art. 55 - Incarichi specifici ATA: attribuzione e tipologie.....	24
Art. 56 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del PERSONALE DOCENTE E ATA	24
TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	26
Art. 57 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	26
Art. 58 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.....	26
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI	27
Art. 59 – Clausola di salvaguardia finanziaria.....	27
Art. 60 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio	27
Art. 61 – Clausola di salvaguardia rinnovo CCNL.....	27





CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

PARTE NORMATIVA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata


1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo TE4 San Nicolò a Tordino di Teramo.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d'Istituto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto, di durata triennale, si ritiene tacitamente rinnovato fino a quando non sarà sostituito da altro accordo richiesto da una delle parti o da ambedue.
4. Al presente contratto è allegata una parte, che sarà rinnovata ogni anno scolastico, relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie riferite al Fondo d'Istituto ed a ogni altra risorsa impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'Istituto.
5. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.



TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente


1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative



- all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata al piano terra della sede centrale dell'I.C., in via della Pace n.2, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale attiguo alla segreteria didattica, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.






Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata l'apertura e chiusura del plesso, la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dei **servizi minimi di segreteria, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ogni piano e n. 1 unità di personale amministrativo** saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (= 126 dipendenti), per un ammontare di **53 ore, 33 minuti**. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Il Dirigente Scolastico procederà alla scelta del/i nominativo/i utilizzando i seguenti criteri in ordine strettamente prioritari:
 - a. rinuncia volontaria all'adesione allo sciopero da parte del personale interessato;
 - b. rotazione, in ordine alfabetico, partendo da una lettera scelta per sorteggio.
3. Nel caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica la circolare di informazione nella quale invita i lavoratori a segnalare l'eventuale intenzione di adesione 6 giorni prima; il personale prende visione della stessa comunicando spontaneamente l'eventuale adesione, nei due giorni successivi, con nota scritta. Il lavoratore che dichiara l'adesione è considerato a tutti gli effetti in sciopero.





TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.



TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA


CAPO I: PERSONALE ATA

ART. 16 - ASSEGNAZIONE AI PLESSI

1. L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico e dura di norma fino al termine delle lezioni. In caso di esigenze organizzative, il personale potrà essere comunque utilizzato anche in altri plessi fino a quando permane la necessità.
2. I criteri di assegnazione sono oggetto di informazione da parte del Dirigente Scolastico.
3. Nel caso di chiusura di un plesso per motivi eccezionali (elezioni, neve, emergenza COVID,...) il personale in servizio in quella sede rimane a disposizione per esigenze di servizio nei plessi rimasti aperti.
4. Nel caso di assenza del personale, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, o l'Assistente Amministrativo che lo sostituisce, potrà modificare l'orario di lavoro del personale in servizio nel plesso o prevedere eventuali spostamenti da altra sede.
5. Il personale supplente è tenuto ad effettuare il servizio nelle stesse condizioni del personale sostituito.

ART. 17 - ORARIO DI LAVORO ATA

1. L'orario di lavoro si articola, di norma, in 36 h. settimanali su 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
2. L'orario deve garantire le seguenti particolari esigenze di funzionamento:
3. apertura pomeridiana al pubblico degli uffici di segreteria;
4. adeguamento all'orario di funzionamento delle scuole.
5. L'orario articolato su 5 giorni prevede l'effettuazione di due rientri pomeridiani, di tre ore consecutive, oppure il prolungamento dell'orario giornaliero per un totale di 7,12 ore.
6. La suddetta articolazione dell'orario di lavoro sarà possibile fino al 30 giugno; nel periodo estivo tutti i dipendenti osserveranno l'orario di 7,12 ore giornaliere. E' data possibilità di ricondurre l'orario a 6 ore giornaliere usufruendo del recupero delle ore aggiuntive, eventualmente accumulate volontariamente nel corso dell'anno da ciascun dipendente, a tale scopo, come straordinario motivato da esigenze di servizio, previa autorizzazione. Il numero di ore da accumulare per consentire l'orario di 6 ore nei mesi di luglio e agosto è pari a 1,12 ore per ogni giorno di lavoro nei mesi di luglio e agosto, corrispondente a 6 ore per ogni settimana completa di lavoro, escludendo dal calcolo i giorni e le settimane di ferie che verranno fruiti in tali mesi
7. Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura dell'istituzione scolastica o perché ricadente con una festività. Il personale non deve recuperare i prefestivi ricadenti nella giornata libera.
8. L'articolazione dell'orario di lavoro può essere perseguita sia attraverso l'istituto della flessibilità oraria che della turnazione. Tali istituti possono anche coesistere al fine di rendere efficiente la gestione dei servizi in funzione degli organici e del carico di lavoro.
9. L'orario di lavoro non deve essere, di norma, inferiore alle tre ore di servizio giornaliero, né superiore alle nove.
10. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane consecutive.
Non rientrano nella programmazione plurisettimanale le ore eccedenti l'orario di servizio retribuite con Fondi europei e regionali.
11. Nell'organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste dei lavoratori motivate con esigenze personali o familiari; le richieste vengono accolte se non determinano disfunzioni di servizio e aggravii personali o familiari per gli altri lavoratori.
12. Gli assistenti amministrativi recupereranno le ore aggiuntive preferibilmente come ore di permesso, per



un numero massimo di 2 ore al giorno, nei periodi di minore intensità lavorativa, in modo da evitare l'accumulo di un numero eccessivo di giorni di recupero, superiore al numero di prefestivi in cui l'Istituto rimane chiuso.

ART. 18 - ORARIO FLESSIBILE

1. L'orario flessibile giornaliero consiste, ordinariamente, nell'anticipare o posticipare l'orario di lavoro. La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e non contrasta l'erogazione del servizio.

ART. 19 - APERTURA POMERIDIANA DELLA SCUOLA

1. Il D.S.G.A. provvederà a redigere periodicamente un piano orario pomeridiano in modo da garantire la rotazione del personale e la copertura di tutte le attività previste.
2. Per l'apertura pomeridiana della scuola verranno utilizzati gli strumenti della flessibilità, della turnazione e delle ore eccedenti.

ART. 20 - TURNAZIONE

1. Qualora esistano esigenze di servizio, l'orario giornaliero potrà essere prestato nel pomeriggio.
2. Nell'individuare il personale da adibire a turni di servizio pomeridiano saranno adottati i seguenti criteri, in ordine prioritario:

- disponibilità individuale;
- qualora non ci siano disponibilità, sarà coinvolto a rotazione tutto il personale, in primis quello del Plesso di riferimento.

ART. 21 - CHIUSURA PREFESTIVA

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.

Le giornate individuate e proposte nell'assemblea del personale ATA per il corrente a.s. sono le seguenti:
5 gennaio 2024, 14 agosto 2024.

Nei prefestivi, al di fuori del periodo di ferie, tutto il personale ATA potrà fruire del recupero.

2. Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, su delibera del Consiglio d'Istituto, quando è richiesta dalla maggioranza del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e RSU.

3. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate con:

- ore eccedenti l'orario di servizio non retribuite;
- giorni di ferie e festività soppresse.

4. Sarà cura del DSGA organizzare la turnazione del personale disponibile in modo da far recuperare, in modo omogeneo, le ore lavorate in meno a causa dei prefestivi effettuati.

ART. 22 - PERMESSI BREVI

1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal DSGA, purché sia garantito il regolare svolgimento delle attività.

2. Il personale in servizio nei plessi richiederà gli eventuali permessi brevi al responsabile di plesso che ne autorizzerà la fruizione dopo averne valutato l'opportunità, in relazione alla motivazione e alle esigenze di servizio. Il permesso usufruito, debitamente annotato sul registro delle presenze, sarà controfirmato dal responsabile di plesso.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico.

4. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente.

5. I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l'amministrazione le modalità del recupero; in caso contrario verrà eseguita trattenuta sullo stipendio.

Le ore da recuperare saranno addebitate alla banca ore del lavoratore, se a credito, qualora non siano state richieste diverse modalità.

ART. 23 - RITARDI

1. Il ritardo deve essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata (qualora la Scuola sia aperta) o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il DSGA.
2. Le ore da recuperare saranno addebitate alla banca ore del lavoratore, se a credito, qualora non siano state richieste diverse modalità.

ART. 24 - SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

1. In caso di assenza di una unità la sostituzione verrà fatta da altro personale dello stesso profilo in servizio, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo secondo le modalità definite dalla contrattazione integrativa relativa al Fondo d'Istituto.
2. Per i collaboratori scolastici, l'individuazione dei sostituti sarà effettuata secondo i seguenti criteri generali:
 - nella scuola in cui prestano servizio più unità: la sostituzione sarà effettuata dai colleghi dello stesso plesso che si ripartiranno il reparto rimasto scoperto; il DSGA potrà eventualmente modificare l'orario di lavoro del personale in servizio nel plesso e rideterminare la ripartizione del reparto rimasto scoperto qualora non ritenga equa la ripartizione effettuata.
 - nelle scuole in cui presta servizio una sola unità: la sostituzione sarà effettuata dai colleghi di altro plesso a rotazione o con altre modalità che saranno concordate direttamente con gli interessati; il reparto rimasto scoperto nell'altro plesso sarà ripartito tra i collaboratori rimasti.
3. Il compenso per la sostituzione del collega assente non sarà previsto nel caso di assenze per ferie, festività soppresse e recuperi compensativi.

ART. 25 - MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE PER IL PERSONALE ATA E CONTINGENTI MINIMI

1. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal D.S. dopo parere del D.S.G.A.
2. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute di norma entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.
3. L'eventuale residuo non potrà superare i 6 giorni e dovrà essere fruito durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.
Le festività soppresse devono essere fruito nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono.
4. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio.
5. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal 01.07 al 31.08. Entro il 20 maggio di ogni anno, il DSGA comunicherà a tutto il personale le esigenze minime di servizio da garantire durante il periodo di sospensione dell'attività didattica. Le richieste devono essere presentate entro il 31 maggio; al personale che non avrà presentato domanda entro tale data, il periodo di ferie sarà assegnato d'ufficio.
6. Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta dei dipendenti disponibili; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo al fine di consentire, per quanto possibile, almeno 15 giorni di ferie coincidenti con il coniuge o convivente.
7. Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i **servizi minimi** sarà di n. 2 collaboratori scolastici e di n. 2 assistenti amministrativi.
9. Durante i **periodi di sospensione delle attività didattiche** i collaboratori scolastici in servizio saranno utilizzati nella sede centrale dell'Istituto, salvo diverse esigenze di servizio.
10. Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie, e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico, entro la risoluzione del contratto;
11. L'eventuale rifiuto del Dirigente Scolastico deve essere comunicato per iscritto, specificando i motivi con un preavviso di almeno 24 ore.



ART. 26 - PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI

1. I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL Scuola, devono essere richiesti, di norma, almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti, l'amministrazione vaglierà caso per caso.

TEIC83100E - AC1E3C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000574 - 15/01/2024 - II.10 - I



13



CAPO II : PERSONALE DOCENTE

ART. 27 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI DIVERSI PLESSI, CLASSI, SEZIONI.

1. Per quanto concerne i criteri di assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi, essi sono oggetto di informazione da parte del Dirigente Scolastico.

ART. 28 - ORARIO DI LAVORO

1. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata in ore 7 di effettiva docenza
2. La durata massima dell'impegno orario giornaliero, formato dall'orario di docenza più intervalli di attività (c.d. "buchi"), è fissata in ore 9 giornaliere.
3. La partecipazione a riunioni di organi collegiali – comunque articolati – che ecceda i limiti di cui al CCNL in vigore costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività.

ART. 29 - ORARIO DELLE LEZIONI

1. Ferme restando le competenze in materia di redazione dell'orario delle lezioni, sarà tenuto conto, compatibilmente con le esigenze organizzative, delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalle leggi 104/1992 - 903/77 - 1204/1971 - 53/2000.
2. In considerazione della settimana corta adottata nell'Istituto, la giornata libera dei docenti coincide per tutti con il sabato.

ART. 30 - ATTIVITÀ CON FAMIGLIE

1. Il ricevimento individuale delle famiglie, oltre agli incontri previsti dal Piano Annuale, avverrà prevalentemente su richiesta delle famiglie o della scuola.
2. La valutazione degli alunni avverrà con cadenza quadrimestrale e in tale occasione verrà consegnato alle famiglie il documento di valutazione previsto. Le insegnanti della scuola dell'infanzia predisporranno, a tale scopo, la scheda personale dell'alunno.

ART. 31 - CASI PARTICOLARI DI UTILIZZAZIONE

1. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati per attività di insegnamento e per attività diverse dall'insegnamento programmate dal Collegio dei Docenti.

ART. 32 - VIGILANZA

1. La vigilanza sugli alunni all'intervallo sarà effettuata dai docenti che hanno lezione prima dell'intervallo.
2. La vigilanza degli alunni, in attesa dell'arrivo del supplente, sarà gestita dall'insegnante responsabile di plesso che utilizzerà il personale docente disponibile per supplenza o in compresenza ricorrendo, all'evenienza, anche al cambio di turno tra docenti e, solo in assenza di ogni opportuna soluzione, farà ricorso alla ripartizione degli alunni tra le classi funzionanti.

ART. 33 – ASSENZE E SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

1. Le assenze devono essere comunicate **15 minuti prima dell'inizio delle lezioni** tramite comunicazione telefonica **sia al responsabile di plesso che agli uffici di segreteria**. In caso di difficoltà a contattare la sede centrale, ossia se la linea risulta sempre occupata, il lavoratore è comunque tenuto a telefonare al responsabile di plesso, ad un collaboratore del DS, al DSGA o ad altro personale in servizio, affinché venga predisposta immediatamente la sostituzione.

2. La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
 - Docenti che devono restituire ore di permesso breve già fruito
 - Docenti a disposizione/compresenza (preferenza: docenti stessa materia per assenze fino a 3 giorni, stesso CdC per assenze più lunghe)

- docente di sostegno in assenza dell'alunno/a diversamente abile
- docente di sostegno della stessa classe;
- Flessibilità oraria / cambio turno
- Banca delle ore
- docente che ha dato la disponibilità per ore eccedenti per tutto l'anno scolastico.

I permessi brevi nelle ore funzionali (consigli, collegi,...) verranno recuperati mediante ore di compresenza nelle classi.

ART. 34 - ATTIVITÀ AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO

1. Costituiscono, indicativamente, attività aggiuntive non di insegnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNL :

- a) la partecipazione alle commissioni, ai dipartimenti, ai settori, cioè a tutte quelle forme nelle quali si articola l'attività del collegio docenti;
- b) lo svolgimento di quelle mansioni che sono necessarie alla gestione del PTOF (referenti, etc.);
- c) le ore di partecipazione al collegio o ai consigli di classe, ricevimento generale genitori, etc. che vadano oltre il limite previsto dal CCNL..

ART. 35 - FUNZIONI STRUMENTALI

Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari e sono attribuite formalmente dal Dirigente Scolastico e sono equamente retribuite.

ART.36 - CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO

La formazione in servizio è un diritto, essa si realizza con la partecipazione ad iniziative di formazione/aggiornamento su bisogni formativi accertati, con congruenza tra l'ambito di insegnamento e l'iniziativa, ovvero sulla ricerca — azione.

- Le iniziative possono essere organizzate dall'Istituzione Scolastica in proprio, in adesione ad accordi di rete ovvero promossi da associazioni, enti, amministrazione scolastica, ecc.
- La formazione di cui al D. Lvo 81/2008 è obbligatoria.
- La frequenza dei corsi di formazione, nelle modalità deliberate dal Collegio dei Docenti, è obbligatoria.
- L'accesso ai corsi di formazione - aggiornamento è garantito, ferma restando l'esigenza di servizio, nella misura stabilita dal C.C.N.L.

In caso di più richieste per una stessa iniziativa si fissano i seguenti criteri di scelta, fatte salve le esigenze di servizio:

- a) Garanzie di continuità sull'azione formativa;
- b) Possibilità di sostituzione dei docenti;
- c) Garanzia di partecipazione dei Docenti che negli ultimi anni non hanno frequentato corsi

le richieste di permesso per la formazione andranno presentate almeno quattro giorni prima della loro effettuazione.

In carenza di autosegnalazione per attività di formazione obbligatoria (es. figure sensibili D.Leg.vo 81/2008), il criterio di scelta è dato dalla minore anzianità di servizio a tempo indeterminato



CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 37 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo al quarto d'ora precedente l'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 38 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) si intendono notificate tramite pubblicazione sul sito d'Istituto, che costituisce Albo on-line. Le comunicazioni possono essere inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica, comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso, **dalle ore 8.00 alle ore 18.00.**
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati, in caso di urgenza indifferibile.

Art. 39 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PARTE ECONOMICA

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 40 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2023/24 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del Dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal Dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 41 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (LORDO DIPENDENTE)	
NUMERO PUNTI DI EROGAZIONE	8
NUMERO ADDETTI IN ORGANICO DI DIRITTO (DOCENTI E ATA)	126
F.I.S.	€ 45.410,16
ECONOMIA ANNO PRECEDENTE	€ 6.242,95
DISPONIBILITÀ PER L'A.S. 2022/23	€ 51.653,11
PREVISIONE INDENNITÀ DI DIREZIONE SOSTITUTO D.S.G.A. PER GIORNI	€ 462,75
INDENNITÀ DI DIREZIONE AL D.S.G.A. f.f.	€ 5553,00
DISPONIBILITÀ FIS	€ 45.637,36

VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	€	13.184,88
TOTALE disponibilità per la Contrattazione d'Istituto	€	58.822,24

FUNZIONI STRUMENTALI (LORDO DIPENDENTE)		
Funzioni Strumentali	€	4.185,01
Economie Funzioni Strumentali	€	-
TOTALE	€	4.185,01

INCARICHI SPECIFICI (LORDO DIPENDENTE)		
Incarichi Specifici ATA	€	2.953,07
Economie Incarichi Specifici ATA	€	-
TOTALE	€	2.953,07

ORE ECCED. SOST. DOC. ASSENTI (LORDO DIPENDENTE)		
Ore Eccedenti Sost. Doc. Assenti	€	2.340,95
Economie Ore Eccedenti	€	18,43
TOTALE	€	2.359,38

ORE ECC. PRATICA SPORTIVA (LORDO DIPENDENTE)		
Ore Eccedenti Pratica Sportiva	€	640,99
Economie Ore Eccedenti Pratica Sportiva	€	628,22
TOTALE	€	1.269,21

AREE A RISCHIO (LORDO DIPENDENTE)		
Aree a rischio	€	927,43
Economie Aree a rischio	€	23,12
TOTALE	€	950,55

TOTALE	€	70.539,46
---------------	----------	------------------

TEIC83100E - AC1E3C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000574 - 15/01/2024 - II.10 - I

AR

Ull

[Signature]

[Signature]

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 42 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art.43- Funzioni Strumentali

Per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa sono state assegnati € 4.185,01.

Il Collegio dei Docenti ha individuato, per il corrente a.s., n.5 funzioni strumentali:

- PTOF e Valutazione
- Formazione e Supporto progettuale
- Continuità e Orientamento
- Inclusione
- Comunicazione e sito web

Le cinque funzioni strumentali saranno equamente retribuite con € 837,00 per ciascuna funzione.

Art. 45 – Compensi per pratica sportiva

L'importo relativo alla pratica sportiva, pari a € 1.269,21 sarà assegnato e retribuito alla docente di educazione fisica nella scuola secondaria di I grado, unica titolare della disciplina, in base al progetto approvato dal collegio docenti e all'attività effettivamente svolta.

Art. 46 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

A tal fine il 70% del Fondo è assegnato alle attività del personale docente e il 30% alle attività del personale ATA

2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
3. I fondi per Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica verranno utilizzati per consentire il supporto didattico a distanza agli alunni in quarantena o isolamento fiduciario, con ore di insegnamento da retribuire ai docenti che svolgono DDI in aggiunta all'orario di lavoro e per ore di recupero nelle materie italiano, matematica, inglese e per italiano L2.

Art. 47 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF
2. Per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza, essa verrà programmata in base alle indicazioni del Responsabile RSPP.

Art. 48 – Stanziamenti personale Docente

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:



ORE FUNZIONALI DOCENTI a.s.2023/24			
TOTALE FIS COMPLETO			45.637,36 €
FIS PER DOCENTI =70%			31.946,15 €
	N.DOCENTI	ORE	LORDO DIPENDENTE
1) SUPPORTO ATTIVITA'ORGANIZZATIVE			
1° COLLABORATORE D.S.	1	200	3500
2°COLLABORATORE D.S.	1	60	1050
COORDINATORE INFANZIA	1	20	350
REFERENTE PRIMARIA E RESP.DI PLESSO SERRONI	1	90	1575
RESPONSABILI DI PLESSO PRIMARIA NEPEZZANO	1	30	525
REFERENTE SEC. E RESP. DI PLESSO SEC.	1	50	875
RESPONSABILE DI PLESSO INFANZIA SERRONI (4 sezioni)	1	24	420
RESPONSABILE DI PLESSO INFANZIA BRIGIOTTI(3 e 1/2 sezioni)	1	20	350
RESPONSABILI DI PLESSO INFANZIA COLLEATTERRATO (3 e 1/2 sezioni)	1	20	350
RESPONSABILE DI PLESSO INFANZIA PIANO D'ACCIO (3 sezioni)	1	18	315
RESPONSABILE DI PLESSO INFANZIA SANT'ATTO (1 sezione)	1	10	175
ORGANIZZAZIONE ORARIO PRIMARIA SERRONI, NEPEZZANO	3	10	525
ORGANIZZAZIONE ORARIO SECONDARIA	1	15	262,5
REPERIBILITA' ALLARME	2	10	350
2) SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICHE			
COORDINATORI DI CLASSE PRIMARIA	22	12	4620
COORDINATORI DI CLASSE SECONDARIA CLASSI I, II	7	14	1715
COORDINATORI DI CLASSE SECONDARIA CLASSI III	3	18	945
COORDINATORI DIPARTIMENTO	3	8	420
TEAM ANIMAZIONE DIGITALE	3	8	420
Animatore Digitale e gestore rete	1	16	280
referenti INVALSI	2	15	525
TOTALE			19.547,50 €
IMPORTO RESIDUO DA UTILIZZARE PER I PROGETTI			12.398,65 €

La somma a disposizione per i PROGETTI e attività di insegnamento viene così suddivisa:

FIS PROGETTI E ATTIVITA' INSEGNAMENTO a.s. 2023/24				
TOTALE A DISPOSIZIONE		12.398,65€		
INFANZIA				
SCUOLA	PROGETTI	ORE INS.	ORE NON INS.	LORDO DIPENDENTE
TUTTE	PICCOLI EROI A SCUOLA	68		2.380,00 €
COLLEATTERRATO	LEGGENDO SI IMPARA	24		840,00 €
TOTALE INFANZIE		92		3.220,00 €
PRIMARIA				
CLASSI II E V	VERSO LE PROVE INVALSI	60		2.100,00 €
TOTALE PRIMARIA		60		2.100,00 €
SECONDARIA				
3A,3B,3C	Invalsi matematica	18		630,00 €
3a, 3b, 3c	Invalsi Italiano	6		210,00 €
3A,3B,3C	INVALSI Training ingl.	9		315,00 €
CLASSI III	VADE MECUM	20		700,00 €
CLASSI II	4-ICTECA	18		630,00 €
CLASSI III	POTENZIAMENTO ITALIANO E SCRITTURA CREATIVA	10		350,00 €
CLASSI I, II	FIT IN DEUTSCH	40		1.400,00 €
TOTALE SECONDARIA				4.235,00 €
intero Istituto				
Per un'opportunità in più		50		1.750,00 €
SCUOLA A CASA (istruzione domiciliare)		30		1.050,00 €
TOTALE PROGETTI AGGIUNTIVI				2.800,00 €
TOTALE PROGETTI INTERO ISTITUTO				12.355,00 €
FONDO DI RISERVA				43,65 €

Art. 49 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art.50- Stanziamento progetti nazionali e comunitari

La somma a disposizione per il personale docente e ATA da retribuire per l'attuazione dei progetti comunitari e nazionali è stata suddivisa come di seguito riportato. Le figure retribuite vengono selezionate secondo quanto previsto dallo specifico avviso e dai relativi regolamenti di attuazione nazionali e comunitari, dando priorità al personale interno dell'Istituzione Scolastica. In assenza di disponibilità di personale interno con adeguate competenze, la selezione viene effettuata su personale esterno, in base alla normativa vigente. Sulla base della selezione effettuata con i criteri sopra detti, lo schema risultante di suddivisione degli importi è il seguente:

Animatori digitali 2022-2024 D.M. n. 222/2022 - Art. 2 - Nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022	
Animatore digitale: formazione del personale interno Identificativo progetto:M4C1I2.1-2022-941-P-4500 CUP:C44D22001530006 Progetto avviato nello scorso a.s.	Totale a disposizione per il progetto: 2.000,00€ Totale residuo per l'a.s.2023/24: 684,04€
VOCI DI COSTO	COMPENSO FORFETTARIO
Docente formatore	684,04€

Art.51- Stanziamento Progetto Aree a Rischio

La quota a disposizione per misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, è pari a € 950,55

Totale ore di insegnamento previste: 21

Numero di docenti coinvolti: 2 (previste n.21 ore complessive di recupero prerequisiti in matematica per alunni delle classi I e II scuola secondaria)

TOTALE DISPONIBILE AREE A RISCHIO			950,55€
n.docenti previsti	n.ore previste	Pagamento orario	totale
2	27	35,00	945,00€
		residuo	5,55€

Art. 52 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il PERSONALE ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di **intensificazione** della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole **prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo** verranno remunerate con recuperi compensativi, in periodi compatibili con le esigenze di servizio.

ART. 53 - Attività Aggiuntive PERSONALE ATA

1. Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro.

La somma totale disponibile per gli ATA: **16.330,65 €**

Le somme per il personale ATA sono pertanto così ripartite:

ATTIVITA' ATA

UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA				
PERSONALE ATA a.s. 2023/24				13.691,21 €
PRESTAZIONE	N. ATA	ORE	€ lordo	Totale lordo
Assistenti amministrativi				
intens.Supporto progetti PTOF	1	20	14,50 €	290,00 €
intensificazione gestione visite guidate	1	20	14,50 €	290,00 €
intens. pubblicazione Anagrafe prestazioni	1	20	14,50 €	290,00 €
intens. supporto incarichi al personale	1	20	14,50 €	290,00 €
ore aggiuntive sistemazione Archivio	4	20	14,50 €	1.160,00 €
ore aggiuntive supporto gestione Pensioni	1	20	14,50 €	290,00 €
ore aggiuntive graduatorie	5	20	14,50 €	1.450,00 €
TOTALE a)				4.060,00 €
Collaboratori scolastici				
Servizio consegna atti	1	15	12,50 €	187,50 €
Reperibilità allarme	2	15	12,50 €	375,00 €
supporto mensa	12	25	12,50 €	3.750,00 €
Disponibilità pomeridiana	2	25	12,50 €	625,00 €
intensificazione scuole dell'infanzia	13	15	12,50 €	2.437,50 €
disponibilità sostituzioni altri plessi	2	30	12,50 €	750,00 €
piccola manutenzione	1	40	12,50 €	500,00 €
assistenza disabile scuola secondaria	1	15	12,50 €	187,50 €
tenuta registro e consegna materiale di pulizia	2	30	12,50 €	750,00 €
TOTALE b)				9.562,50 €
TOTALI a) + b)				13.622,50 €
TOTALE DISPONIBILITA'				13.691,21 €
DISPONIBILITA' RESIDUA				68,71 €

L'erogazione del compenso e il numero di unità retribuite saranno definiti in sede di consuntivo, in modo commisurato all'effettiva prestazione resa.

Art. 54 - Incarichi specifici ATA: risorse disponibili

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono pari a **2.953,07€**.

Art. 55 - Incarichi specifici ATA: attribuzione e tipologie

1. Gli incarichi specifici (d'ora in poi I.S.), saranno individuati e attribuiti dal Dirigente Scolastico.
2. E' escluso dall'attribuzione degli I.S. il personale delle aree A e B che usufruisce della posizione economica prevista dal CCNL Scuola.
3. Gli Incarichi Specifici verranno attribuiti al personale ATA in possesso dei seguenti requisiti:
- competenze professionali specifiche;
 - disponibilità;
 - essere in servizio nel plesso nel quale si svolge l'attività per la quale è stata individuata la necessità di un I.S.
2. Gli incarichi specifici al personale ATA verranno assegnati, dopo l'accertamento del non riconoscimento dell'attribuzione posizione economiche art. 7 del C.C.N.L. 2005, previa dichiarazione di disponibilità dell'interessato, come di seguito indicato:

TOT. DISPONIBILE PER INCARICHI SPECIFICI 2023/24			2.953,07 €
INCARICHI SPECIFICI A.S.2023/24	N.ATA	CIFRA	TOT.
INCARICHI SPECIFICI A.A.			
GESTIONE AMMINISTRATIVA INVALSI E R.E.	1	457,07 €	453,07 €
INCARICHI SPECIFICI C.S.			
ASSISTENZA E IGIENE BES INFANZIA	6	416,00 €	2496,00 €
		TOT.	2.953,07 €
		RESIDUO	- €

Art. 56 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del PERSONALE DOCENTE E ATA

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente Scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale per l'a.s. 2022/2023, ai sensi della legge del 27/12/2019 n.160 c.249, sono pari ad **€13.184,88**.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
- il 70% delle risorse sarà destinato alla valorizzazione dei docenti, il 30% sarà destinato alla valorizzazione del personale ATA;
 - le risorse saranno pertanto assegnate in base alla seguente tabella:

24



VALORIZZAZIONE PERSONALE

FONDO VALORIZZAZIONE PERSONALE				13.184,88 €
FONDO VALORIZZAZIONE DOCENTI 70%				9.229,42 €
FONDO VALORIZZAZIONE ATA 30%				3.955,46 €
DOCENTI				
INCARICO	N.	ORE	CIFRA	TOTALE
Responsabile viaggi	1	15	262,5	262,50 €
referente motoria primaria e Mobility Manager	1	10	175	175,00 €
Referente Ed.Civica	3	10	175	525,00 €
Referende ed.alla salute	2	10	175	350,00 €
Ref.ed.stradale	2	10	175	350,00 €
Ref.ed.ambientale	2	10	175	350,00 €
Ref. Musica	1	10	175	175,00 €
Ref.Biblioteca	1	30	525	525,00 €
tutor neoassunti	3	10	175	525,00 €
Referente progetto Serra	1	15	262,5	262,50 €
GLI ristretto	2	8	140	280,00 €
accoglienza infanzia pre-scuola	7	15	262,5	1.837,50 €
tutor tirocinanti	12	8	140	1.680,00 €
flessibilità oraria pomeridiana primaria	2	15	262,5	525,00 €
accompagnatori viaggi con pernottamento	5	10	175	875,00 €
qualità lavoro docenti	3	10	175	525,00 €
TOTALE DOCENTI				9.222,50 €
ATA				
INCARICO A.A.	N.	ORE	CIFRA	TOTALE
supporto Area Alunni (pubblicazione sul R.E. e iscrizioni)	2	20	290	580,00 €
intensificazione gestione PAGO PA	1	25	362,5	362,50 €
intens. supporto Assemblee e scioperi	1	25	362,5	362,50 €
intensificazione inventario beni informatici	1	10	145	145,00 €
intensif. Supporto Sicurezza e medico competente	1	25	362,5	362,50 €
intensificazione Supporto DPO	1	25	362,5	362,50 €
INCARICO C.S.	N.	ORE	CIFRA	TOTALE
disponibilità CS flessibilità oraria	5	18	225	1.125,00 €
supporto alunni scuolabus Nepezzano	2	8	100	200,00 €
supporto alunni scuolabus Serroni	1	32	400	400,00 €
TOTALE ATA				3.900,00 €
TOTALE IMPEGNATO				13.122,50 €
residuo				62,38 €

Riguardo alla voce "qualità del lavoro", il numero dei dipendenti da retribuire non è predeterminato. Il compenso verrà attribuito in base ai seguenti criteri di qualità del lavoro: valenza progettuale ed organizzativa, efficienza, capacità di lavorare in gruppo, valenza inclusiva.

In caso di assenza del personale, che si prevede di retribuire con i fondi per la valorizzazione, la somma relativa verrà ridotta proporzionalmente al numero di giorni di assenza e assegnata al personale che lo sostituirà nella ripartizione del lavoro.

25



TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 57 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 58 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.



TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 60 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo proporzionale agli obiettivi conseguiti.

Art. 61 – Clausola di salvaguardia per rinnovo CCNL

1. In caso di rinnovo del CCNL del settore scuola nel corso del presente a.s., con previsto incremento degli importi orari da corrispondere al personale docente e ATA, le cifre spettanti al personale per attività aggiuntive verranno rimodulate come segue: le ore assegnate per le attività aggiuntive verranno ricalcolate in base ai nuovi importi orari, ferme restando le cifre complessive da corrispondere al personale per ciascuna attività

